



Italia

Il **Codice della proprietà industriale** (D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30) è stato introdotto con lo scopo non solo di semplificare e modernizzare la materia, ma anche di armonizzare le norme interne con il diritto comunitario e le convenzioni internazionali. Il nuovo Codice, oltre ai brevetti, marchi e modelli di utilità (già ampiamente regolati dalle Leggi del 1942) disciplina anche le nuove varietà vegetali e le topografie dei prodotti a semiconduttori.

❖ **Codice della proprietà industriale.**

Diritti di proprietà industriale

Per **marchio** si intende un nome, un simbolo, un motto, un disegno o un qualsiasi altro emblema associato a un bene o a un servizio, volto all'identificazione dell'impresa specifica che lo ha fornito. Si distingue il marchio di fatto dal marchio registrato, che gode di una protezione rafforzata. La registrazione dura 10 anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare e alla scadenza può essere rinnovata ogni volta per ulteriori 10 anni.

I **marchi di impresa comunitari** sono validi in tutto il territorio dell'Unione europea (comprendente i 27 paesi attualmente aderenti e i paesi che vi aderiranno in futuro). La registrazione è valida per 10 anni ed è rinnovabile.

Il **brevetto** è, invece, un diritto esclusivo concesso dal Governo, che autorizza il titolare all'impiego di un'invenzione per un determinato intervallo di tempo, consentendogli di godere dei vantaggi commerciali che ne possono derivare. Il **brevetto d'invenzione**, che riguarda un nuovo dispositivo (durata 20 anni), si distingue dal **brevetto per modello di utilità**, che è un miglioramento di qualche cosa che già esiste (durata 10 anni).

La protezione sulle **invenzioni industriali** è di 20 anni, a partire dalla data in cui è stato riempito il modulo di richiesta. La protezione garantita dal brevetto può essere richiesta solo per il territorio nazionale (brevetto nazionale) o per tutti i paesi dell'UE (marchio di impresa comunitario) o ancora per la maggioranza degli stati del mondo (brevetto internazionale).

I **modelli industriali** si distinguono in: 1. Modelli di utilità, applicabili a macchine, strumenti, equipaggiamenti o altri oggetti già esistenti; 2. Disegni e modelli: ornamenti speciali per prodotti industriali. La durata di questo tipo di brevetto è 10 anni dalla data di deposito del modulo di richiesta. Per il modello di tipo "disegni e modelli" la durata è 5 anni prorogabile per ulteriori 5 anni fino a un massimo di 25.

Il brevetto sulle **nuove varietà vegetali** protegge le nuove scoperte nel campo vegetale. La durata della protezione è di 20 anni, elevata a 30 anni per le specie viticole, arboree, per la patata e nel caso di piante a fusto legnoso.

Le organizzazioni e associazioni che desiderano garantire l'origine, natura o qualità di uno specifico prodotto possono ottenere brevetti per **marchi di impresa individuale** o di tipo **collettivo**. Queste organizzazioni possono, in seguito, permettere ai produttori o commercianti membri dell'organizzazione o dell'associazione l'uso del brevetto.

Per registrare un marchio è necessario presentare l'apposita domanda alla **Camera di Commercio** locale o inviarla all'**Ufficio italiano brevetti e marchi** (UIBM), con sede a Roma, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure, se muniti di firma digitale, inviando la domanda on-line, tramite il servizio "Telemaco".

❖ **Brevetti e marchi - Piattaforma innovazione;**

❖ **Marchi e Brevetti - Camera di Commercio.**

Gli inventori possono estendere i diritti di proprietà intellettuale di un marchio all'intera Unione europea, attraverso l'**Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno dell'UE** (UAMI).

- ❖ **Istruzioni per l'invio telematico delle domande - UAMI**;
- ❖ **Moduli - Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno dell'UE**.

Per ottenere l'estensione di un marchio italiano nei **paesi non europei**, è necessario presentare una richiesta di registrazione internazionale all'**Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale** (WIPO), con sede a Ginevra, che provvederà a inoltrare le relative domande ai paesi non europei.

- ❖ **Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale** ^{en};
- ❖ **Servizi Proprietà Intellettuale - procedure e moduli** ^{en}.

Diritti d'autore

Il **diritto d'autore** è la facoltà originaria esclusiva di diffusione e sfruttamento di un'opera dell'ingegno. Il diritto d'autore italiano è disciplinato prevalentemente dalla **Legge sul diritto d'autore** (L. 22 aprile 1941 n. 633) e successive modificazioni e dal Titolo IX del Libro V del Codice Civile. La tutela dell'opera è automatica e alcun tipo di formalità (deposito o registrazione) è richiesta all'autore.

- ❖ **Protezione del diritto d'autore**;
- ❖ **Codice Civile**.

A livello internazionale, il diritto d'autore è tutelato attraverso la **Convenzione di Berna**, a cui aderiscono un centinaio di Stati. Le opere appartenenti ad uno degli Stati aderenti alla Convenzione gode negli altri Stati dei diritti che le leggi accordano ai propri cittadini.

- ❖ **Convenzione di Berna** ^{en}.

Strategie commerciali

Il segreto commerciale può essere definito come un documento o un'informazione, che deve rimanere nella sfera di conoscenza dell'autore o delle persone da lui autorizzate. I segreti commerciali non necessitano di essere registrati o documentati per iscritto. Tali segreti possono includere le liste dei clienti, i metodi del lavoro o i processi di produzione, le informazioni di distribuzione e di produzione e le informazioni sulle attività di ricerca e sviluppo condotte dall'azienda.

- ❖ **Gli accordi di segretezza**.

La Legge finanziaria del 2004 ha introdotto i **Desk per la tutela della proprietà intellettuale** (IPR Desk). Si tratta di uffici affidati a funzionari pubblici (presenti presso gli uffici dell'ICE in 10 paesi), con esperienza in materia di proprietà industriale, che hanno il compito di monitorare il mercato e fornire informazioni sul sistema di proprietà industriale e sul suo funzionamento nel paese di competenza.

- ❖ **Desk per la tutela della proprietà intellettuale**;
- ❖ **Lotta alla contraffazione - Ministero dello Sviluppo economico**;
- ❖ **Lotta alla contraffazione: principi generali**;
- ❖ **Legge finanziaria 2004 - Art. 4 co. 4 L. 350/2003**.

In Italia le aziende che intendano investire in ricerca, sviluppo e innovazione possono beneficiare periodicamente dei finanziamenti forniti dagli **Accordi di programma quadro** (APQ), accordi strategici stipulati tra il Governo e le Regioni.

- ❖ **Finanziamenti nazionali per l'innovazione e il trasferimento tecnologico;**
- ❖ **Accordi di programma quadro (APQ) – Ministero dello Sviluppo economico.**